

**SCHEMA DI ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990, TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA DITTA CONSORZIO CAVE BOLOGNA RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE NEI COMPARTI ESTRATTIVI DENOMINATI "POSSESSIONE PALAZZO" e "VILLINO DEI FIORI".**

L'anno 2020, il giorno..... (.....) del mese di .....  
in Bologna .....,

tra:

il **Comune di Bologna** (di seguito il *Comune*), con sede a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, C. F. 01232710374, rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Bologna, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che qui interviene per dare esecuzione alla deliberazione DG/PRO/2020/ \*\*\*

e

La **Ditta Consorzio Cave Bologna - Società Cooperativa** (di seguito, la "*Ditta*"), con sede legale in \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_ il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

Premesso che:

- in attuazione del D.P.R. 616/77, la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. 17/7/91 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" ai sensi della

quale i comuni sono tenuti a redigere un Piano delle Attività Estrattive (PAE), recependo le indicazioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE);

- la Provincia di Bologna ha approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 31/03/2014 il PIAE 2013 che contiene la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;

- il PIAE 2013 ha pianificato sul territorio comunale di Bologna un nuovo ambito estrattivo ed ulteriori volumi di materiale utile nei Poli estrattivi, già pianificati dal PIAE 2002 (Delibera di approvazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30/3/2004) e dal PAE 2007 approvato con Delibera di Consiglio Comunale OdG n. 43 del 29/01/2010;

- in particolare il PIAE 2013 ha pianificato nel territorio comunale bolognese e per quanto riguarda la Ditta Consorzio Cave Bologna Società Cooperativa:

- il nuovo ambito denominato “Villino dei Fiori” assegnando un quantitativo massimo autorizzabile di ghiaie e sabbie pari a 84.000 m<sup>3</sup>
- un ulteriore volume di inerti nel “Polo Possessione Palazzo” pari a 66.000 m<sup>3</sup> di ghiaie e sabbie e 503.000 m<sup>3</sup> di argille limose, in aggiunta ai quantitativi massimi pari a 400.000 m<sup>3</sup> di ghiaie e sabbie già pianificati nel PAE 2007;
- un modesto ampliamento del perimetro del Polo Possessione Palazzo;

Il Comune di Bologna intende dare attuazione alla pianificazione sovraordinata con l'adozione di una Variante al PAE, in adeguamento al

vigente PIAE 2013.

L'art 18 della LR 20/2000 (abrogata dalla LR 24/2017) prevedeva tra l'altro che:

- a) gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi art 18 comma 1 LR citata);
- b) l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vedi art. 18 comma 3 LR citata);
- c) per quanto non disciplinato dalla legge regionale 20/2000 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 (vedi art. 18 comma 4 LR citata).

Considerato che:

- tra il Comune di Bologna e la Ditta in data 13.10.2008 veniva sottoscritto un Accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e dell'art. 11 della L. 241/1990, parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE 2007, relativo alle attività estrattive sul territorio comunale nei comparti estrattivi denominati "Possessione Palazzo", "Spiriti" e "San Niccolò" nonché per l'attività di prima lavorazione degli inerti esercitata nell'impianto denominato "Zanardi" (d'ora in poi Accordo 2008);

- nell'Accordo 2008 la Ditta si è impegnata a:

- liberare l'area denominata "Zanardi" da tutti gli impianti ed i fabbricati esistenti entro il termine massimo del 31/12/2015. Le relative opere di sistemazione dovranno concludersi entro il 31/12/2017; versare al Comune di Bologna una penale pari ad euro 100.000,00 (centomila/00) annui a titolo di risarcimento per il ritardato sgombero dell'area da tutti gli impianti ed i fabbricati nei tempi fissati, condizione che comporta, inoltre, la sospensione temporanea, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni estrattive rilasciate alla Ditta sul territorio comunale, sino alla liberazione della suddetta area;
- contribuire con la somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per il miglioramento del territorio in cui è localizzata l'attività estrattiva, come azione compensativa volta a controbilanciare gli impatti irreversibili sul territorio dell'attività estrattiva; in particolare tale contributo sarà finalizzato alla realizzazione di interventi ordinari e straordinari e/o la fornitura di attrezzature ed arredi per il potenziamento/miglioramento delle aree a verde pubblico site nel territorio del quartiere Navile ed individuate dal Quartiere medesimo ma potrà anche, sempre su richiesta di quest'ultimo, essere destinato diversamente. Tale somma sarà percentualmente ripartita sulla base dell'entità degli interventi estrattivi da autorizzare nei comparti Spiriti e Possessione Palazzo, e versata in un'unica soluzione entro 30 gg dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva.

- con il presente accordo la Ditta conferma la volontà di rinunciare all'attuazione dei quantitativi di materiale utile assegnati all'ambito estrattivo denominato "Spiriti" dal PAE 2007, come già comunicato con PG 92412/2014 e PG 50671/2015, che sarà pertanto stralciato dal nuovo Piano delle attività Estrattive;

- in data ..... il Comune e la Ditta hanno stipulato un accordo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990 per la definizione delle modalità di trasferimento dell'impianto Zanardi e la trasformazione a verde dell'area, nonché la programmazione della realizzazione, con ampliamento, dell'impianto nell'area San Niccolò facente parte dell'Ambito in via di consolidamento specializzato n. 64.

Dato atto che:

- stante l'abrogazione della LR 20/2000 e, conseguentemente, dell'art. 18, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 241/90 al fine di determinare il contenuto discrezionale delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano; esso costituirà parte integrante della proposta di PAE e sarà efficace con l'approvazione del PAE medesimo;

- ai sensi dell'Art. 24 della LR 7/2004 sono obbligatori, per le aree interessate da Poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore, accordi tra Enti locali e i soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive, e che tali accordi sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 L. 241/90 e s.m.i..

**Tutto ciò permesso e considerato, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1**

1.1 - Le premesse e i considerato formano parte integrante del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

**ART. 2 – Impegni della Ditta**

2.1 - La Ditta mantiene l'impegno a versare al Comune una penale pari ad euro 100.000,00 (centomila/00) annui a titolo di risarcimento per il ritardato sgombero dell'area dell'Impianto Zanardi da tutti gli impianti ed i fabbricati nei tempi fissati (31/12/2015), sgombero propedeutico al ripristino a verde dell'area e successiva cessione gratuita all'Amministrazione comunale. La penale è dovuta fino all'attestazione dell'avvenuto sgombero e calcolata anche pro quota, per frazioni di anno, da rilasciare entro 30 gg dalla fine lavori relativa alla demolizione degli impianti e degli edifici esistenti, comprese fondazioni e cisterna.

2.2 - La Ditta prende atto che il rilascio delle autorizzazioni estrattive relative al Polo "Possessione Palazzo" e all'ambito "Villino dei Fiori" non potrà avvenire prima della completa liberazione dell'area Zanardi dai manufatti ed impianti ivi esistenti, intendendosi per liberazione dell'area Zanardi la demolizione degli impianti e degli edifici esistenti, comprese fondazioni e cisterna.

2.3 - La Ditta si impegna a versare come azione compensativa volta a controbilanciare gli impatti irreversibili sul territorio dell'attività estrattiva che sarà esercitata nel Polo "Possessione Palazzo", determinati dalla sottrazione di risorsa non rinnovabile, la somma di euro 150.000,00

(centocinquantamila/00) per il miglioramento del territorio in cui è localizzata l'attività estrattiva. Tale contributo sarà finalizzato alla realizzazione di interventi ordinari e straordinari e/o la fornitura di attrezzature ed arredi per il potenziamento/miglioramento delle aree a verde pubblico site nel territorio del Quartiere Navile ed individuate dal Quartiere medesimo ma potrà anche, sempre su richiesta di quest'ultimo, essere destinato diversamente. Tale somma sarà ripartita sulla base dei quantitativi di inerti pregiati (ghiaie e sabbie) autorizzati e versata in un'unica soluzione entro 30 gg dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva.

Resta inteso che l'ultima quota dovrà comunque concorrere al versamento del 100% della somma di cui sopra.

### **ART. 3 – Impegni del Comune di Bologna**

3.1 - Il Comune di Bologna si impegna ad inserire nel redigendo PAE le previsioni estrattive del PIAE 2013 per quanto riguarda il Polo Possessione Palazzo e l'ambito estrattivo Villino dei Fiori, fermo restando che nelle norme di attuazione del PAE verranno definite:

- le direttive generali per gli interventi di sistemazione dei siti destinati alle attività estrattive nonché, nelle relative Schede di Progetto, direttive specifiche adeguate a ciascun sito ed al relativo contesto paesaggistico ed ambientale;
- le modalità di coltivazione delle cave ed sistemazione finale delle stesse;
- le modalità di gestione;
- le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.

3.2 - Il Comune di Bologna si impegna a trasferire i contenuti del presente

accordo nell'elaborando P.A.E (Piano Comunale delle Attività Estrattive) così da rendere il presente accordo parte integrante di quest'ultimo.

3.3 - L'Amministrazione comunale si riserva di promuovere eventuali modifiche delle scelte di cui al presente accordo, previa intesa con gli interessati, qualora ciò dovesse risultare necessario per la tutela di un interesse pubblico afferente alla salvaguardia della salute, dell'ambiente e della sicurezza o per evenienze indotte da forza maggiore o derivanti da altre ragioni di rilevante pubblico interesse connesse agli obiettivi e contenuti dell'accordo stesso.

#### **ART.4 - Validità dell'accordo**

Il presente accordo è disciplinato dall'art. 11 della L. 241/1990 ed avrà piena efficacia con l'approvazione del PAE da parte del Consiglio comunale. Le parti convengono espressamente che il presente accordo, essendo condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato, si intenderà risolto qualora ciò non avvenisse.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 11, comma 4, della L. 241/90 il Comune, si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in caso di grave inadempienza della parte privata in ordine agli obblighi assunti con il presente accordo.

#### **ART. 5 – Spese**

Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Tutte le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.



#### **ART 6 - Richiami normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art 11 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché in quanto compatibili i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **ART. 7 - Controversie foro competente**

In caso di controversie inerenti all'esecuzione del presente accordo non risolvibili dalle parti, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia – Romagna, sede di Bologna.

#### **ART: 8 Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alle attività oggetto del presente accordo ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali, ove compatibile con il Regolamento citato.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Comune di Bologna

Per Consorzio Cave Bologna - Società Cooperativa